

MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
DELLA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO "G. RODARI"  
- VIA TORINO-

ottobre 2015

PROGETTO ESECUTIVO


**SCHEMA DI CONTRATTO**

Rapp.: --

**Tav. d.2**

PROGETTISTI:

- Dott. Ing. Arch. Franco LUMINARI  
Via Ancona n° 17/b, 60035 - JESI (AN).  
Tel. 0731-213630; Fax 0731-217126; e-mail: info@xprostudio.net
- Dott. Arch. Sergio PASQUINELLI



Dott. Ing. Arch. Franco LUMINARI Via Ancona,17/b JESI Tel. 0731213630 Fax. 0731217126

COMUNE di MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

Cap. 60030 L.go Pastori n. 1 telefono 0731-70751 telefax 0731- 702816 e-mail: comune@maiolati.spontini.it

**LAVORI**

**--messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra del complesso scolastico " G. Rodari"**

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

articolo 53, comma 2, lettera a) D.Leg.vo 163/2006

(art. 43, comma 1, *Regolamento generale*, dPR 5 ottobre 2010 n 207)

		euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (compresi costi manodopera pari a € 46.580,00=)	135.813,54
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.186,46
1)	Totale Appalto (a + b)	<b>137.000,00</b>
c)	<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>	<b>38.000,00</b>
2)	<b>totale progetto</b> (1 + c)	<b>175.000,00</b>

**progettisti**

ing. arch. Franco Luminari  
arch. Sergio Pasquinelli

**il Responsabile unico del Procedimento**

arch. Nicla Frezza.

ottobre 2015

Indice:

## **PREMESSO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del Contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, Direzione del Cantiere.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'Appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del Contratto.
- Articolo 16 Controversie.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel Cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del Contratto.
- Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

per l'esecuzione dei lavori per ***“messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra del complesso scolastico “G. Rodari”.***

## **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n. .... in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra del complesso scolastico "G. Rodari"** in località Moie del Comune di Maiolati Spontini per un importo dei lavori da appaltare di euro **137.000,00=**, di cui euro **89.233,54=** oggetto dell'offerta di ribasso, **oltre** a euro **1.186,46=** per oneri della sicurezza ed **€ 46.580,00=** per manodopera, importi già predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a \_\_\_\_\_<sup>(iii)</sup>, il cui Verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio \_\_\_\_\_ del Comune n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del \_\_\_\_\_%;
- che ai sensi dell'art. 106, comma 3, del **dPR n. 207/2010**, il Responsabile unico del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto del Contratto.**

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente *Contratto* e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «*Codice dei contratti*»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara **CIG** relativo all'intervento è il seguente .....
  - b) il Codice Unico di Progetto **CUP** dell'intervento è il seguente **CUP-G61E15000410009**.

### **Articolo 2. Ammontare del Contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_  
(diconsi euro \_\_\_\_\_ )  
di cui:
  - a) euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
  - b) euro **1.186,46=** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
  - c) euro **46.580,00=** per il costo manodopera.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il *Contratto* è stipulato interamente "**a corpo**" ai sensi dell'art. 53, comma 4 (terzo periodo) del "*Codice dei contratti*" e degli artt. 43-comma 6 e 118-comma 2 del **dPR n. 207/2010**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti successive verifiche sulle reali misure delle opere eseguite o sul valore attribuito alla quantità o qualità di detti lavori.

### **Articolo 3. Condizioni generali del Contratto.**

1. L'Appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal "*Capitolato Speciale*

*d'Appalto*", integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al *Contratto* e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il "computo metrico" e il "computo metrico estimativo" allegati al progetto.
3. E' parte integrante del *Contratto* l'*Elenco dei prezzi unitari* del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al *Contratto* e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari dell'Elenco di cui al comma 3 che precede sono vincolanti limitatamente a quanto previsto all'articolo 11 del presente *Contratto*.

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, Direzione del Cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del "Capitolato Generale d'Appalto" approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Cupramontana, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.<sup>(iv)</sup>
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del "Capitolato Generale d'Appalto", i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.<sup>(v)</sup>
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del "Capitolato Generale d'Appalto", come risulta dal documento allegato al presente *Contratto* sotto la lettera «\_\_\_\_\_», è/sono autorizzat\_\_\_ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i\_\_\_ signor\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>(vi)</sup>  
autorizzato a operare sul conto di cui al successivo comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_<sup>(vii)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(viii)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(ix)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(x)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(xi)</sup>, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati a operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'art. 4 del "Capitolato Generale d'Appalto", l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del *Contratto*. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI.**

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

*(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)*

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, per i motivi descritti nel Verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del **dPR n. 207/2010** e dell'art. 11, commi 9 (periodi quarto e sesto) e 12, del "Codice dei contratti".
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in Appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro \_\_\_\_\_.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal *Capitolato Speciale d'Appalto*, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%(dieci per cento) dell'importo del *Contratto*, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il *Contratto* in danno dell'Appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di Varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del "Codice dei contratti".
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal *Capitolato Speciale d'Appalto* come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo a eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal *Capitolato Speciale d'Appalto*, quelli a lui imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione*;
  - e) le vie di accesso ai due cantieri;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione*.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del Cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento.
  4. La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell' Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del *Capitolato Speciale* in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel Cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel Cantiere.
  5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del Cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
  6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavoro, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento, e con le modalità previste dagli atti contrattuali anche per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i rispettivi prezzi unitari dell'elenco prezzi, al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori **a corpo** è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal *Capitolato Speciale di appalto*. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro *a corpo*.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'Offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del *Codice Civile*.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del "*Codice dei contratti*".
3. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del "*Codice dei contratti*".

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o Varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del "*Codice dei contratti*", le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova Perizia, eventualmente redatta e approvata in base a "nuovi prezzi" stabiliti mediante il Verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del **dPR n. 207/2010**.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del **dPR n. 207/2010** e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, e dell'articolo 140, comma 1, del *Regolamento generale*, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro **40.000,00**=(quarantamila).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi degli artt. 4(commi 1 e 2) e 5, del **dPR n 207/ 2010** per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col *Conto Finale*.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa in forza del presente *Contratto* è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del *Conto Finale* entro 90 giorni dall'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione* e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del *Codice Civile*.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del "*Codice dei contratti*" e dell'art. 124, comma 3, del **dPR 207/2010**, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
9. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui "*conti dedicati*" di cui all'art. 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il **CIG** e il **CUP** di cui all'art. 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* alle condizioni del *Capitolato speciale d'appalto*;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente *Contratto*; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei *Certificati di pagamento* o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti- rispetto ai termini previsti nel *Capitolato Speciale d'appalto*- spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui al medesimo *Capitolato speciale d'appalto*.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Certificato o il Titolo di spesa, raggiunga il 1/5(unquinto) dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del *Codice Civile*.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

- 1. Il *Certificato di Regolare Esecuzione* sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento.
- 2. Il predetto *Certificato* assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del *Codice Civile*, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il *Certificato di Regolare Esecuzione*, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Articolo 15. Risoluzione del Contratto.**

- 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il *Contratto* mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) nei casi di cui all'art. 135 del *Codice dei Contratti*;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal *Contratto*;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del *Contratto*;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di *Contratto* e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del *Coordinatore* per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  - m) ogni altra causa prevista dal *Capitolato Speciale d'appalto*.
2. La Stazione appaltante risolve il *Contratto* in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
  3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Articolo 16. Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il Responsabile del procedimento può nominare la Commissione di cui all'articolo 240 del "*Codice dei contratti*" che, acquisita immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito del Collaudatore, formula all'Appaltatore e alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione*.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del procedimento, a un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del *Codice dei contratti*;
  - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del "*Codice dei contratti*".
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del *Contratto*, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono demandate alla giustizia ordinaria e solo qualora vi sia la volontà congiunta della Stazione appaltante e dell'Appaltatore si potrà deferire ad arbitri, ai sensi degli articoli 241, 242 e 243 del "*Codice dei contratti*"; con sede nella Stazione appaltante.

## **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118, comma 6, del "*Codice dei contratti*", e dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori,

nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del *Contratto*.
6. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e dell'Allegato XVII, punto 1, lettera i) dello stesso Decreto, nonché ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge n. 210 del 2002, convertito dalla Legge n. 266 del 2002, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data \_\_\_\_\_ numero d'ordine \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel Cantiere.**

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:
  - a) il *documento di valutazione dei rischi* di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - c) un proprio *Piano Operativo di Sicurezza* per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale "piano complementare" di dettaglio del *Piano di Sicurezza* di cui alla lettera b).
2. Il *Piano di Sicurezza e di Coordinamento* di cui al comma 1, lettera b) e il *Piano Operativo di Sicurezza* di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente *Contratto* d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al *Coordinatore* della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del *Contratto* in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 67, 84(comma 4) 91(comma ) del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia (archiviata al protocollo informatico della Stazione appaltante alla posiz. N°..) acquisita dalla Prefettura di .... In data... n°.. ai sensi dell'art. 99, comma 2bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il *Contratto* non può essere ceduto, a pena di nullità.  
**(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)**
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del "*Codice dei contratti*", i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di Offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal *Capitolato Speciale d'Appalto*.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del "*Codice dei contratti*", nonché dal *Capitolato speciale*.
4. La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato avanzamento lavori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

## **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_<sup>(xii)</sup> numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_<sup>(xiii)</sup> agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_<sup>(xiv)</sup> per cento dell'importo del presente *Contratto*.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%(ventipercento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione*.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente *Contratto*.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

## **Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del *Codice dei contratti* e dell'art. 125 del d.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'Assicurazione sino alla data di emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione*, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:
  - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro **1.175.000,00=** (euro unmilione centosettantacinque/00), ripartito come da *Capitolato Speciale d'appalto*;
  - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro **500.000,00** (euro cinquecentomila/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Ai sensi dell'art. 137, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fanno parte del presente *Contratto* i seguenti documenti:
  - a. il *Capitolato Speciale d'Appalto*;
  - b. gli elaborati grafici progettuali e le Relazioni;
  - c. l' "Elenco dei prezzi unitari" individuato ai sensi dell' articolo 3 del presente *Contratto*;
  - d. i *Piani di sicurezza* previsti dall'art. 131 del *Codice dei Contratti*;
  - e. il cronoprogramma;
  - f. le polizze di garanzia di cui agli articoli 21 e 22 che precedono;
  - g. il Capitolato Generale di cui al DM. 145/2000, per quanto non previsto nel *Capitolato Speciale*.
2. Ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e c) sono allegati al presente *Contratto* gli altri documenti, pur essendo parte integrante e sostanziale del *Contratto* -nonché sottoscritti dalle parti- sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio del Segretario Generale.

#### **Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il "*Codice dei contratti*", il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal *Capitolato Speciale d'Appalto*.
2. In caso di sopravvenuta efficacia del *Contratto* a seguito di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121,122,123 e 124 dell'Allegato 1 del D.Leg.vo n 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinques del *Codice dei contratti*.

#### **Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente *Contratto*, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione/Collauda*.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente *Contratto* sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione appaltante.

L'Appaltatore.

L'Ufficiale rogante.

<sup>i</sup> Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

<sup>ii</sup> Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.

- 
- iii *Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.*
- iv *Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.*
- v *Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.*
- vi *Indicare una o più persone, con le generalità complete.*
- vii *Numero di controllo (due cifre).*
- viii *CIN (una lettera).*
- ix *Coordinata ABI (5 cifre).*
- x *Coordinate CAB (5 cifre).*
- xi *Numero di conto corrente (12 cifre).*
- xii *Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.*
- xiii *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*
- xiv *La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.*